

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 11 bis, comma 4, quinto capoverso, del CCNL 9.07.2024 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR

In data ~~22~~²⁵ marzo 2026, in presenza e attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams,

TRA

ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA 15240741007, nella qualità di Capogruppo, in seguito "ICCREA BANCA" o "Azienda";

SINERGIA S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma (RM) P.IVA 15240741007, in seguito "Sinergia"

E

La **Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 bis CCNL 9.7.2024, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UGL Credito

UIL C.A.

Premesso che:

- in data 23 luglio 2025 le Parti hanno sottoscritto un accordo per l'individuazione della destinazione delle eccedenze derivanti dall'applicazione dei limiti massimi di erogazione del Valore di produttività Aziendale di cui all'art. 3.4. dell'Accordo 20.05.2023,
- tale accordo ha previsto, tra le varie opzioni a disposizione delle BCC interessate, la destinazione, per intero o in parte, di tali eccedenze al finanziamento di prestazioni in solidarietà per tutto il personale delle BCC e Aziende del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, fatta eccezione per le BCC/Aziende che abbiano optato per il pagamento dell'intero importo in forma monetaria, fatta salva l'ipotesi in cui abbiano comunque versato il 5% dell'eccedenza con la finalità di finanziare le suddette prestazioni.

Tutto ciò premesso, valutate le risorse disponibili, la Commissione per le pari opportunità, l'inclusione e le tematiche ESG, in raccordo con il Comitato paritetico in materia di welfare, benessere e conciliazione tempi di vita e lavoro, e con il supporto della Cassa Mutua Nazionale, ha individuato le seguenti prestazioni in solidarietà per l'anno 2026:

1) Prestazione Fuori Regione:

- Massimale 2.500 euro annui
- spese per beneficiario + un accompagnatore: vitto, alloggio, costo del trasporto effettuato con vettore o con mezzo proprio per tutti i ricoveri e terapie o accertamenti conseguenti al ricovero effettuati fuori sede e documentati

2) Vittime di violenza di genere:

- Rimborso spese per prestazioni medico legali per perizie di parte, iva esclusa
 - Massimale di 1.000 euro _ franchigia 20%
 - Raddoppio massimale per prestazioni di Psicoterapia e colloqui psicologici (art. 11.27 Nomenclatore)
 - Massimale di 2.000 euro _ franchigia 20%
 - Prestazione secondaria al rimborso della medesima prestazione prevista dal Nomenclatore
- 3) Extra massimale per maternità e ricerca della maternità:
- Massimale: 1.250 euro gravidanza
 - Massimale: 2.000 euro inseminazione
 - Franchigia del 20%
 - secondaria al rimborso della medesima Prestazione prevista dall'art. 11.14 (*Inseminazione assistita/ fecondazione assistita*) e 11.15 (*Gravidanza*) del vigente Nomenclatore
- 4) Extra massimale per invalidità INPS superiore ai 2/3:
- Massimale: 3.500 euro terapie
 - Massimale: 1.000 euro presidi
 - Franchigia del 20%
 - secondaria al rimborso della medesima Prestazione prevista dall'art. 11.28 (*Prestazioni riabilitative per assistiti affetti da disabilità riconosciuta*) e 11.29 (*Presidi/apparecchiature sanitarie per assistiti affetti da disabilità riconosciuta*) del vigente Nomenclatore
- 5) Prestazione terapie di supporto ai minori:
- Massimale: 3.000 euro
 - Franchigia del 20%
 - Terapie non previste dal Nomenclatore
 - Terapie ammesse: terapie neuromotorie, occupazionale, foniATRica, ortottica, respiratoria, neuropsicologica, terapie per potenziamento cognitivo e/o della letto-scrittura
 - le spese sanitarie ammesse devono essere esenti da IVA (ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni) o con applicazione dell'IVA agevolata al 4%, ove prevista.

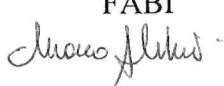
Le Parti convengono di richiedere alla Cassa Mutua Nazionale di provvedere all'erogazione delle prestazioni sopra indicate per l'anno 2026 in favore del personale delle BCC e delle Aziende del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, con la sola esclusione delle Aziende e BCC che, avendone l'opportunità, non abbiano destinato versamenti in solidarietà relativi all'anno 2024 o all'anno 2025.

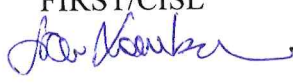
Le Parti intendono monitorare trimestralmente a partire da giugno 2026 l'andamento delle richieste delle prestazioni in solidarietà e valutare in ottica prospettiva tenendo conto della sostenibilità economica, l'allargamento ai familiari iscritti alla CMN le prestazioni sopraelencate.

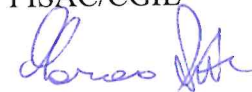
Iccrea Banca S.p.A.

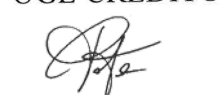


La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI


FIRST/CISL


FISAC/CGIL


UGL CREDITO


UILCA/UIL
